



*Il Presidente di Sezione
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

Alla Direzione Generale
del Servizio per l'informatica

LORO SEDI

Oggetto: Contributo unificato. Misura delle sanzioni ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 131/1986 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87.

L'art. 16, comma 1 bis, del d.P.R. 115/2002 aggiunto dall'art. 21, comma 4, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla l. 248/2006, prevede che:

"1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista".

L'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, entrato in vigore il 29 giugno 2024, ha modificato l'art. 71 del d.P.R. 131/1986, che ora prevede i seguenti importi delle sanzioni:

"1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. ...".

La novella normativa, pertanto, incide anche nei procedimenti di recupero del contributo unificato da parte degli uffici della Giustizia amministrativa, che, di conseguenza, a far data dal 1° settembre 2024, saranno tenuti ad esigere, oltre al contributo unificato, dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del d.P.R. 115/2002, anche il pagamento delle sanzioni in caso di mancato o non tempestivo pagamento del contributo unificato nella misura stabilita dalla norma ora in vigore.

Quanto alle modalità applicative, l'art. 248 del d.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 539, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 213, recita:

“1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.”

Il d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, invece, ha lasciato invariata la misura sanzionatoria prevista in caso di c.d. “definizione agevolata” di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. 472/1997, che, nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. n), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, prevede:

“2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”.

Ne consegue che, in sede di accertamento del mancato o inesatto pagamento del contributo unificato, gli uffici dovranno applicare le sanzioni nella seguente modalità:

- 33% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento è effettuato tra il primo giorno successivo alla scadenza del mese previsto dall’attuale art. 248, comma 1, del d.P.R. 115/2002, e il 60° giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;

- 70% dell’importo dovuto se il pagamento è effettuato oltre il 61° giorno, o non versato affatto.

I nuovi importi delle sanzioni saranno applicabili alle violazioni commesse dal **1° settembre 2024**, come previsto dall’art. 5 del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87.

Da questa data dovranno essere esattamente indicati nell’invito al pagamento del contributo unificato i nuovi importi sanzionatori, per cui la novella normativa impone le necessarie modifiche da apportare al modello di invito al pagamento attualmente presente in SIGA.

Si prega, pertanto, per gli atti di accertamento da notificare successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, di notificare gli inviti al pagamento utilizzando solo il nuovo modello che sarà predisposto e reso disponibile nel sistema SIGA.

IL SEGRETARIO GENERALE